

Tribunale di Padova

-

Sezione II civile

-

Sentenza 17 febbraio 2015 n. 482

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 80001200/2013

promossa da:

GR.VI. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore e AN.BR. (...), con il patrocinio degli avv. TO.BA., elettivamente domiciliato in VIA (...) 45021 BA.PO., presso il difensore avv. TO.BA.

ATTORI/OPPONENTI

contro

EX. S.r.l. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ME.CH. e RA.DA. elettivamente domiciliato in V.LE (...) ASOLO presso lo studio dell'avv. ME.CH.

CONVENUTA/OPPOSTA

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate; letto l'art. 281 sexies c.p.c.

osserva

Gr.Vi. e Br.An. si sono opposti al decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta/opposta in ragione della fornitura del materiale per tendostruttura fornito in occasione di una manifestazione organizzata dal Comune di Badia Polesine.

Gli attori affidavano le loro doglianze alle seguenti contestazioni: disconoscevano la firma del Br. eccependo che lo stesso non abbia mai firmato quel documento così non impegnando mai la sua società, contestava la stessa fornitura del materiale eccependo di non aver mai ricevuto la merce indicata nei documenti fiscali azionati in via monitoria ed infine ricordava che la fattura, nell'ordinario giudizio di cognizione che scaturiva a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva alcuna valenza probatoria. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione. La causa, documentale, è stata inviata in discussione orale senza espletamento di prove orali.

L'opposizione è manifestamente infondata e va integralmente rigettata. Va in primo luogo rilevato che, nonostante la dettagliata e specifica comparsa di costituzione dimessa dalla convenuta/opposta con tanto di numerosi documenti allegati, gli attori nulla hanno verbalizzato alla prima udienza ne hanno depositato la prima memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. Gli stessi hanno parimenti omesso di depositare la seconda memoria limitandosi a depositare solo la terza nella quale si sono opposti alle istanze istruttorie dimesse da tale sig. Fa.En. che è persona sconosciuta al presente giudizio, anche se forse quel nome è frutto di un refuso di altro atto giudiziario dell'avvocato Tomi. Sul valore del disconoscimento va fatta una preliminare considerazione, proprio per evitare i disconoscimenti puramente strumentali e dilatori quale è quello degli attori, la Cassazione ha da tempo statuito che "Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad

onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifica, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 16/02/2010 (Rv. 611613).

Il disconoscimento effettuato dagli attori non solo è palesemente generico e usato come strumento per cercare di togliere valore probatorio al documento che conferma l'obbligazione della parte, ma è anche inutile poiché, se anche dal contraddittorio si espunge il valore probatorio del preventivo sottoscritto, il doc. 4 prodotto dalla convenuta è un verbale del 18/07/2011 della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo del Comune di Badia Polesine dove in quel verbale la Commissione dà atto che gli attori presenti nella persona del Br., sono gli organizzatori della manifestazione, mentre il To., per Ex. ed, è il fornitore delle strutture.

Questo documento smentisce anche la generica eccezione, priva di pregio giuridico, dimessa dagli attori per cui la convenuta/opposta non avrebbe fornito la struttura.

Il documento 4 proviene da un ente pubblico sicché se gli attori avessero voluto confutare la veridicità del contenuto di quel documento avrebbero dovuto proporre querela di falso o almeno depositare la prima memoria istruttoria per prendere posizione su quella specifica deduzione compiuta dalla convenuta sulla quale evidentemente ora soccombono.

L'eccezione spiegata dagli attori/opponenti sull'assenza di valenza probatoria delle fatture, pur astrattamente in parte corretta, sconta il fatto che gli attori forse non si sono accorti che il decreto ingiuntivo è stato concesso anche sulla base delle scritture contabili autenticate ed essendo entrambe le parti due imprenditori che agiscono per i rispettivi scopi sociali, le stesse formano piena prova ai sensi dell'art. 2710 c.c. visto che la parte nulla ha detto di quei documenti neppure in atto di citazione.

In conclusione l'opposizione è palesemente infondata e va integralmente rigettata.

Sul comportamento processuale degli attori valgano le seguenti considerazioni: essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto di opposizione, sono relative ad eccezioni processuali manifestamente infondate e giunge addirittura a contestare la fornitura del materiale dimenticandosi però che ha saldato degli acconti prima del giudizio così manifestando la confusione e la contraddittorietà della propria condotta pre-processuale e processuale a cui la parte nel giudizio non ha dedicato neppure una riga di contestazione. A fronte della totale assenza di qualsivoglia doglianza in relazione alla parte sostanziale del presente procedimento, l'opposizione si appalesa come meramente dilatoria delle giuste ragioni di credito della convenuta opposta. Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c.

In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d'ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di "punitive damages" in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.

Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito dal nostro ordinamento con la legge 89/2001 cd. Legge Pinto in applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.

Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014 per lo scaglione di valore tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SS.UU. n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le memorie istruttorie e della fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta l'opposizione perché manifestamente infondata e per l'effetto;
- 2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) Condanna GR.VI., in persona del legale rappresentante pro tempore ed AN.BR., in solido tra loro, a rifondere a EX. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 5.010,50 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfetarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
- 4) Condanna GR.VI., in persona del legale rappresentante pro tempore ed AN.BR., in solido tra loro, a corrispondere a EX. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di Euro 25.052,50 ex art. 96comma 3 c.p.c.;
- 5) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova il 17 febbraio 2015.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2015